



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE,
PROCEDURE E CONTROLLI INTERNI VOLTE A
PREVENIRE L'UTILIZZO DEGLI INTERMEDIARI A FINI DI
RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO*

RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

Agosto 2023

PREMESSA E NOTA METODOLOGICA

Il 6 aprile 2023 la Banca d'Italia ha lanciato una consultazione ristretta avente a oggetto alcune modifiche alle Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità antiriciclaggio del 26 marzo 2019 volte a dare attuazione agli Orientamenti dell'Autorità Bancaria Europea sulle politiche e le procedure relative alla gestione della conformità e al ruolo e alle responsabilità del responsabile antiriciclaggio (EBA/GL/2022/05 del 14 giugno 2022).

La consultazione, della durata di 30 giorni, ha coinvolto le associazioni di categoria rappresentative dei destinatari delle Disposizioni. La presente tavola di resoconto illustra le principali scelte compiute nella valutazione delle osservazioni pervenute in risposta alla consultazione.

Per maggiore chiarezza, contestualmente alla tavola, viene pubblicato il documento di consultazione che illustra le modifiche alle Disposizioni cui si riferiscono le osservazioni dei rispondenti.

La tavola non riporta le richieste di chiarimenti, alle quali verrà fornita risposta tramite FAQ successivamente alla pubblicazione delle nuove Disposizioni.

In via generale, si rammenta che gli intermediari devono assicurare che il presidio dei rischi di riciclaggio sia pienamente integrato nella gestione di tutti gli altri rischi aziendali, tanto a livello individuale, quanto di gruppo, nel pieno rispetto dei ruoli e delle responsabilità assegnati alle funzioni e agli organi dalla disciplina applicabile a ciascun intermediario.

Legenda

Direttiva antiriciclaggio	La direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.
Decreto	Il Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (così come successivamente modificato).
Disposizioni	Le Disposizioni della Banca d'Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni antiriciclaggio del 26 marzo 2019.
Orientamenti	Gli Orientamenti dell'Autorità Bancaria Europea (EBA) sulle politiche e le procedure relative alla gestione della conformità e al ruolo e alle responsabilità del responsabile antiriciclaggio (EBA/GL/2022/05 del 14 giugno 2022).
Riciclaggio	Nella presente tabella di resoconto il termine riciclaggio include anche il finanziamento del terrorismo.
SOS	Segnalazioni delle operazioni sospette.

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (SI/NO/IN PARTE/ CHIARIMENTO A LATO)	COMMENTO
DISPOSIZIONI PRELIMINARI <i>DESTINATARI</i> <i>l) i confidi</i>	Si chiede di precisare se la voce “confidi” si riferisce anche ai Confidi previsti dall’art. 112 TUB.	Chiarimento a lato	Per effetto dell’entrata a regime dell’elenco tenuto dall’Organismo dei confidi minori, la cui gestione è stata avviata il 10 febbraio 2020, risultano venuti meno i poteri che la Banca d’Italia esercitava sui confidi minori in qualità di Autorità di vigilanza di settore antiriciclaggio.
PARTE SECONDA Sezione III-bis <i>(Esponente responsabile per l’antiriciclaggio)</i>	Si chiede di prevedere che l’incarico di esponente responsabile per l’antiriciclaggio possa essere attribuito al direttore generale o ad altro componente apicale della direzione generale.	Sì	In via generale, considerato che l’esponente responsabile per l’antiriciclaggio “costituisce il principale punto di contatto tra il responsabile della funzione antiriciclaggio e gli organi con funzione di supervisione strategica e di gestione”, tale figura dovrebbe essere individuata all’interno dell’organo di amministrazione. Tuttavia, in linea con il principio di proporzionalità, le Disposizioni sono state modificate per consentire ai destinatari di nominare il direttore generale quale esponente responsabile per l’antiriciclaggio in casi debitamente motivati e a

			condizione che sia preservata l'efficacia della funzione.
	Si chiede di prevedere che la competenza ad attribuire l'incarico spetti all'organo con funzione di supervisione strategica o comunque di chiarire il processo di nomina dell'esponente responsabile per l'antiriciclaggio.	Sì	Le Disposizioni sono state modificate per chiarire che l'esponente responsabile per l'antiriciclaggio è nominato dall'organo con funzione di supervisione strategica.
	Con riguardo all'obbligo di dettagliare nella <i>policy</i> i requisiti e i criteri con cui è verificata la disponibilità di tempo dell'esponente, è stato evidenziato che, per gli intermediari cui si applica il D.M. 169/20, è già sufficiente quanto previsto da questo decreto.	Chiarimento a lato	Le Disposizioni fanno espressamente salve le previsioni del D.M. 169/20. Ne consegue che gli intermediari sottoposti alla disciplina sul <i>fit and proper</i> degli esponenti prevista da questo decreto non sono tenuti a dettagliare nella propria <i>policy</i> i requisiti e i criteri per la verifica del <i>time commitment</i> dell'esponente responsabile per l'antiriciclaggio.
	Con riguardo ai compiti dell'esponente responsabile per l'antiriciclaggio si propone di eliminare le parole "nel continuo" dalla lettera a) o di chiarire come deve essere svolto il monitoraggio nel continuo.	Sì	Le Disposizioni sono state modificate per accogliere l'osservazione.
PARTE TERZA (L'ASSETTO DEI PRESIDI ANTIRICICLAGGI O) Sezione I	Si chiede di chiarire che, in caso di violazioni o carenze significative, il responsabile AML sia obbligato a informare direttamente gli organi aziendali (come previsto da Parte terza, sez. I, par. 1.1) e non invece che abbia la mera facoltà di decidere se informarli direttamente o per il tramite dell'esponente responsabile (come previsto da Parte terza sez. I, par. 1.2).	Sì	Le Disposizioni sono state modificate per chiarire che il responsabile antiriciclaggio informi sempre direttamente gli organi aziendali in caso di violazioni significative.

<p>(La funzione antiriciclaggio)</p> <p>1.2 compiti</p>			
	<p>Si chiede di assegnare alla funzione di revisione interna o all'organo con funzione di supervisione strategica o all'esponente responsabile per l'antiriciclaggio il compito di garantire che le procedure di segnalazione interna di cui all'art. 48 del Decreto siano portate a conoscenza di tutto il personale per motivi di coerenza con la normativa in materia di <i>whistleblowing</i>.</p>	<p>Sì</p>	<p>Le Disposizioni sono state modificate per consentire che il compito di assicurare che le procedure di segnalazione interna delle violazioni siano portate a conoscenza di tutto il personale possa essere assegnato anche a un soggetto diverso dal responsabile antiriciclaggio, in conformità con le disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia applicabili, a condizione che ne sia assicurato il corretto ed efficace svolgimento.</p>
<p>1.4 Esternalizzazione</p>	<p>Si chiede di chiarire la portata della previsione in base alla quale la responsabilità della funzione antiriciclaggio di più destinatari può essere assegnata alla medesima persona fisica soltanto nell'ambito di un gruppo, rendendo esplicito che i destinatari possano esternalizzare la funzione antiriciclaggio ad altra entità del medesimo gruppo, con nomina di un solo responsabile antiriciclaggio per più destinatari. In particolare, alla luce della peculiare disciplina cui sono sottoposti i gruppi bancari cooperativi, si chiede di confermare la possibilità di mantenere l'attuale assetto accentrato dei controlli utilizzato da questi gruppi.</p>	<p>Sì</p>	<p>Le Disposizioni sono state modificate per chiarire che i compiti attribuiti al responsabile antiriciclaggio in caso di esternalizzazione della funzione ad altra società del medesimo gruppo con sede in Italia possono essere svolti da un referente interno che abbia i medesimi requisiti di indipendenza, competenza, professionali e reputazionali previsti per il responsabile antiriciclaggio, qualora ciò sia ammesso dalle disposizioni della Banca d'Italia in materia di esternalizzazione o delega delle funzioni aziendali di controllo applicabili a ciascuna categoria di intermediari.</p> <p>Le Disposizioni prevedono inoltre che per i gruppi bancari cooperativi si applichino le disposizioni in materia di esternalizzazione delle funzioni aziendali di controllo della Circolare della Banca d'Italia, n. 285 del</p>

			17 dicembre 2013, Parte Terza, Capitolo 6, Sez. III, par. 1.3.
Sezione II <i>(Il responsabile delle operazioni sospette)</i>	<p>Si chiede di chiarire se la previsione che introduce tra i compiti del responsabile delle SOS quello di “definire procedure di gestione delle segnalazioni che garantiscano il trattamento prioritario delle segnalazioni caratterizzate da maggiori indici di anomalia e rischiosità complessiva” si riferisca sia alle segnalazioni inviate al responsabile dal primo livello sia a quelle rilevate direttamente dal responsabile medesimo.</p> <p>Si chiede inoltre che questa previsione venga riformulata nella parte in cui fa riferimento all’identificazione di “maggiori indici di anomalia e rischiosità complessiva”, trattandosi di locuzione poco chiara.</p> <p>Si segnala infine che non rientrerebbe nei compiti del responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette la predisposizione di procedure organizzative interne.</p>	Sì	La previsione è stata ricollocata tra i compiti della funzione antiriciclaggio (capitolo 1.2, sezione I, Parte Terza) nonché riformulata per chiarire che essa si riferisce alle segnalazioni interne (provenienti dal cd. primo livello) riguardanti situazioni di rischio particolarmente elevato.
<i>Disposizioni transitorie</i>	Considerato che può verificarsi il caso di assemblee di approvazione di bilancio, con contestuale rinnovo degli organi sociali, in data successiva al 30 aprile, si chiede di modificare il termine ultimo per la nomina dell’esponente responsabile per l’antiriciclaggio fissandolo entro “l’anno 2026”.	Sì	Per tenere conto del possibile slittamento delle assemblee di approvazione del bilancio oltre la fine del mese di aprile, il termine ultimo per la nomina dell’esponente responsabile per l’antiriciclaggio è stato spostato al 30 giugno 2026.